



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

(ART. 59 D.LGS. 507/93 e s.m.i.
D. LGS. 152/06 e ss.mm.i.)

Approvato con delibera di C.C. n.° 28 del 29.04.2009

Indice

Art. 1. - Oggetto del regolamento	3
Art. 2. - Definizioni	3
Art. 3. - Classificazione	4
Art. 4. - Rifiuti urbani	4
Art. 5. - Rifiuti speciali.....	4
Art. 6. - Rifiuti pericolosi.....	5
Art. 7. - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.....	5
Art. 8. - Oggetto del servizio e principi generali.....	5
Art. 9. - La raccolta differenziata.....	6
Art. 10. - Gestione dei rifiuti.....	6
Art. 11. - Sistemi di raccolta	6
Art. 12. - Raccolta porta a porta	7
Art. 13. - Isola ecologica - norme di comportamento	8
Art. 14. - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati.....	8
Art. 15. - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti	9
Art. 16. - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati ‘T’ e/o ‘F’	9
Art. 17. - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili.....	9
Art. 18. - Contenitori porta rifiuti	9
Art. 19. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	10
Art. 20. - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti.....	10
Art. 21. - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	10
Art. 22. - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali.....	10
Art. 23. - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.....	10
Art. 24. - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo.....	11
Art. 25. - Raccolta di rifiuti abbandonati su aree pubbliche	12
Art. 26. - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti pubblici e privati	12
Art. 27. - Usi vietati.....	12
Art. 28. - Accensione di fuochi	12
Art. 29. - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	12
Art. 30. - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	13
Art. 31. - Attività di volantinaggio.....	13
Art. 32. - Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	13
Art. 33. - Pozzetti stradali	13
Art. 34. - Carogne di animali	13
Art. 35. - Escrementi di animali	14
Art. 36. - Cave, cantieri e attività agricole.	14
Art. 37. - Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	14
Art. 38. - Rifiuti inerti.....	14
Art. 39. - Rifiuti contenenti amianto (eternit).....	14
Art. 40. - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata	15
Art. 41. - Vigilanza.	15
Art. 42. - Regime Sanzionatorio	15
Art. 43. - Abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore	15

Art. 1. - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Capo III del Decreto Legislativo n. 507/93 e dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 2. - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento e di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) smaltimento: le operazioni previste alla parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006;
- h) recupero: le operazioni previste alla parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- l) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è

ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

- 1) il rischio ambientale e sanitario;
 - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- m) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
 - n) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 - o) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - p) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
 - q) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
 - r) isola ecologica: area attrezzata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. L'isola ecologica comunale è sita in via Crociate.

Art. 3. - Classificazione

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Art. 4. - Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Art. 5. - Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti di attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 6. - Rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato "D" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 7. - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani quelli riportati nella seguente tabella:

N°	Tipologia rifiuti
1.	imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo)
2.	contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine)
3.	sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4.	accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati, ecc.
5.	frammenti e manufatti di vimini e sughero
6.	paglia e prodotti di paglia
7.	scarti in legno di falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli in materiale legnoso, trucioli, segatura
8.	Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile
9.	ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta
10.	feltri e tessuti non tessuti
11.	Pelle e similpelle
12.	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali
13.	Materassi ed imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc.
14.	moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
15.	materiali vari in pannelli (legno, gesso e plastica, ecc.)
16.	frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
17.	manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.
18.	cavi di materiale elettrico in genere
19.	nastri abrasivi
20.	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive
21.	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, prodotti alimentari anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste, ecc.
22.	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)
23.	residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
24.	Copertoni e camere d'aria

Art. 8. - Oggetto del servizio e principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono,

- tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 178, del Decreto Legislativo n. 152/2006.
 3. La gestione del servizio di igiene urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale n°21 del 1° luglio 1993 e dal Decreto Legislativo n. 152/2006.
 4. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
 5. Il Comune e il Soggetto gestore, nel rispetto delle proprie competenze determinano le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
 6. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuato nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
 7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
 8. Il concessionario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al Soggetto gestore, valida documentazione. E' facoltà del Soggetto gestore svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 9. - La raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale e il Soggetto gestore stabiliscono:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante il sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

Art. 10. - Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

1. Raccolta in contenitori col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, a seguito delle seguenti operazioni:
 - a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo;
 - c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
2. Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
3. Smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE.

Art. 11. - Sistemi di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato mediante ritiro al piano stradale dei materiali differenziati collocati in appositi contenitori, secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del Servizio .

2. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare:
 - a) raccolta porta a porta e similari;
 - b) raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio;
 - c) conferimento, da parte dell'utente, presso isole ecologiche appositamente attrezzate.
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
4. Ove è attivato il servizio di raccolta differenziata è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio
5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
6. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Art. 12. - Raccolta porta a porta

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei materiali, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente
3. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza
4. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
5. I contenitori devono avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. Nel caso di furto o danneggiamento il Comune o suo delegato procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
7. I materiali per i quali sia stato istituito il servizio porta a porta di raccolta differenziata, dovranno essere debitamente separati a cura dell'utente e dovranno essere esposti su pubblica via nei giorni ed agli orari stabiliti dal Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale che provvederà a comunicare le modalità del servizio.
8. I materiali devono essere esposti secondo le modalità e gli orari indicati da appositi atti del Comune adeguatamente pubblicizzati da parte dell'Amministrazione Comunale o dal Gestore. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi
9. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso del proprietario; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta
10. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.

11. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti sono obbligati a pulire la zona interessata.

Art. 13. - Isola ecologica - norme di comportamento

1. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori, se non preventivamente autorizzati dal personale della struttura, o della recinzione dell'isola ecologica ovvero nell'area di manovra del cancello carraio.
2. E' vietato effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti negli appositi contenitori dislocati presso l'isola ecologica.
3. All'interno dell'isola ecologica è possibile conferire, da parte delle utenze private residenti sul territorio comunale, qualsiasi tipo di rifiuto gratuitamente, dietro presentazione di apposito tesserino d'identificazione.
4. Le attività commerciali, esercizi pubblici, industriali e artigianali iscritte a ruolo tassa/tariffa rifiuti possono conferire rifiuti esclusivamente rifiuti differenziabili (carta, plastica, vetro, metalli, legno, polistirolo) dietro presentazione dell'apposito tesserino di identificazione rilasciato dal Comune.
5. L'accesso all'isola ecologica è subordinato al rispetto delle seguenti di norme di comportamento:
 - a) Norme generali sul conferimento dei rifiuti
 - I. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori - adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento - o, quando previsto, negli appositi spazi.
 - II. È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.
 - III. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.
 - b) Orari di apertura
 - I. L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza.
 - II. In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.
 - c) Obblighi dei cittadini/utenti
 - I. I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
 - II. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione dell'apposito tesserino di identificazione, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
 - III. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo. Il Comune è dotato di idonea ed attrezzata isola ecologica regolarmente autorizzata per la raccolta differenziata di rifiuti per le parti destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili al riuso, riconducibili alla componente secca del rifiuto urbano, e delle tipologie di rifiuto urbano e assimilato per le quali le vigenti normative ne impongono la raccolta differenziata, in conformità alla Legge Regionale n° 21/93, come meglio specificato nel provvedimento autorizzativo.

Art. 14. - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che abbiano le caratteristiche qualitative contenute nell'art. 7.
2. Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.

3. Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato nei contenitori destinati ai rifiuti solidi urbani consegnati ad ogni singola utenza.
4. Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore con una delle seguenti modalità:
 - a) Presso l'isola ecologica comunale per quantità superiori ad 1 m³ stimato a settimana;
 - b) Attraverso il servizio di porta a porta per quantità inferiori ad 1 m³ stimato a settimana.
5. Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti urbani assimilati; tali modalità sono rese esecutive con apposito provvedimento.

Art. 15. - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento dei rifiuti ingombranti ha luogo presso l'isola ecologica ed è consentito alle sole utenze domestiche.

Art. 16. - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati 'T' e/o 'F'

1. I rifiuti pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti, devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione delle sole utenze domestiche presso l'isola ecologica comunale o distribuiti sul territorio comunale.
2. I contenitori etichettati con il simbolo T e/o F e tutti gli altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta sul territorio, devono essere conferiti presso l'isola ecologica.
3. E' vietato, alle utenze non domestiche, conferire i rifiuti pericolosi nelle modalità esposte nei commi precedenti. Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.
4. Ai sensi dell'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti a norma di legge;
 - b) conferimento a terzi autorizzati, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 17. - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante conferimento differenziato al servizio porta a porta (con le modalità e i tempi che verranno comunicati a cura del gestore del servizio e dall'Amministrazione comunale) o a cura dell'utente presso gli spazi, allo scopo predisposti, nell'isola ecologica comunale o tramite compostaggio domestico.
2. I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso l'isola ecologica dietro presentazione di delega scritta dal committente residente nel Comune di Cazzago San Martino, con allegato un documento di identità del committente stesso.

Art. 18. - Contenitori porta rifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte, affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 20. - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso, è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 21. - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore del servizio, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 22. - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi commerciali e pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita.

Art. 23. - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a

- qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
 3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
 4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
 5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste.
 6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, con potere di rivalsa di cui al comma 3.

Art. 24. - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento;
5. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da ignoti.
6. È fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi posti a dimora a confine con la proprietà pubblica di provvedere alla puntuale pulizia di quanto dovesse eventualmente cadere sul suolo pubblico dalle alberature.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 è fatto divieto ai soggetti di cui ai precedenti commi di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Art. 25. - Raccolta di rifiuti abbandonati su aree pubbliche

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Locale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inerzia il Sindaco, allorchè sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza, il soggetto gestore eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dell'Amministrazione con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari dell'ordinanza.

Art. 26. - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti pubblici e privati

1. E' vietato imbrattare i muri, e gli edifici pubblici e privati con scritte e disegni di qualsiasi genere, sempre ché non siano stati autorizzati preventivamente dall'amministrazione comunale.
2. E' vietato affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
3. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Art. 27. - Usi vietati

1. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
2. E' vietato depositare i rifiuti indifferenziati nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio.

Art. 28. - Accensione di fuochi

1. E' vietato bruciare o incenerire rifiuti all'aperto di qualsiasi natura o provenienza, ivi compresi rifiuti vegetali derivanti da opere di giardinaggio, potatura o manutenzione di orti, campi, giardini o vivai, a meno di 150 mt. anche da una singola abitazione.
2. Sono esclusi i fuochi accesi su barbeque, per la cottura dei cibi, alimentati a legna o carbonella fermo restando l'obbligo di non arrecare molestia al vicinato con i fumi.
3. E' vietato bruciare o incenerire rifiuti speciali di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 29. - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 30. - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione Comunale.

Art. 31. - Attività di volantinaggio

1. E' vietato, al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.
3. E' vietato, al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli.
4. E' vietato distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico
5. Quando l'attività di volantinaggio, qualora preventivamente autorizzata, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti

Art. 32. - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 33. - Pozzetti stradali

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti o liquidi di qualsiasi genere negli stessi.

Art. 34. - Carogne di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Art. 35. - Escrementi di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi devono dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. E' obbligo per i conduttori dotarsi, all'uscita dalla propria dimora e mostrare, a richiesta del pubblico ufficiale, di avere a presso l'attrezzatura di cui al comma 2.

Art. 36. - Cave, cantieri e attività agricole.

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, devono provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico inaffiamento dei cantieri.
2. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi, mezzi e del suolo stesso, versando detergenti, acqua e sporcizia sul suolo e nelle condutture pubbliche.

Art. 37. - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti e le autorizzazioni necessarie.

Art. 38. - Rifiuti inerti

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di 2^a categoria – di tipo A.
2. E' vietato in modo assoluto, alle imprese edili, di conferire presso l'isola ecologica comunale, tale tipo di rifiuto.
3. I cittadini residenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti inerti, provenienti da piccoli interventi di manutenzione o riparazione effettuati direttamente nella propria abitazione, all'isola ecologica comunale.
4. E' vietato scaricare o abbandonare materiale proveniente da demolizioni, costruzioni, rocce e terra da scavo e inerti in generale lungo i cigli stradali o in qualunque luogo diverso da quanto indicato nel comma 1 e 3.
5. E' vietato l'utilizzo di tali materiali come riempimento stradale di affossamenti, di dissesti, di buche e anomalie stradali in generale.

Art. 39. - Rifiuti contenenti amianto (eternit)

1. La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (coperture, tettoie, lastre di eternit) contenenti cemento amianto deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. N. 277/91, sulla base di un piano di bonifica approvato dal competente servizio A.S.L..
2. E' vietato lo smaltimento, l'abbandono o lo sminuzamento di materiale contenente amianto su qualsiasi area, pubblica e privata.

3. E' vietato interrare, depositare, immettere in fognatura, canali irrigui superficiali o sotterranei, in prossimità o a contatto di falde acquifere di materiale contenente amianto su qualsiasi area pubblica e privata.

Art. 40. - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata

In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, all' allontanamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Art. 41. - Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e agli agenti del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale ad altri funzionari comunali appositamente delegati dal Sindaco o dal Responsabile di Polizia Locale.
2. Gli ufficiali e agenti del Servizio di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1), possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.
5. L'amministrazione comunale, e gli accertatori di cui ai commi precedenti, attivano la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora dall'accertamento delle violazioni si ipotizzi di reato.

Art. 42. - Regime Sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite come previsto nell'allegato A del presente regolamento ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.
2. L'applicazione dei minimi e massimi alle sanzioni amministrative di cui all'allegato A potrà essere modificato ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/07/2008 n° 125, previa delibera della Giunta Comunale.
3. Nel caso di azioni o omissioni che violino diverse disposizioni che prevedono ciascuna una specifica sanzione, è applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del doppio.
4. Nel caso di recidiva, le sanzioni sopra menzionate possono essere triplicate.
5. Alle sanzioni pecuniarie consegue la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi originari di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 23 del presente regolamento di servizio.

Art. 43. - Abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le precedenti norme regolamentari che risultano sostituite dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e le normative citate in Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 60 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.

ALLEGATO "A" – SANZIONI

Tutte le violazioni al presente regolamento, ove non comportino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente o amministrativamente ai sensi delle vigenti leggi statali o regionali e successive modifiche, sono punite con le seguenti sanzioni:

Articolo Violato	Descrizione violazione	Sanzione
Art. 13	Norme di comportamento da mantenere durante l'orario di apertura/chiusura dell'isola ecologica	Art. 13 cm 1 da € 80 a € 480 Art. 13 cm 2-3-4-5 da € 25 a € 150
Art. 15	Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti	Art. 15 cm 1-2 da € 80 a € 480
Art. 16	Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, negli appositi contenitori stradali e dei contenitori etichettati "T" e/o "F"	Art. 16 cm da 1 a 4 € 50 a € 200
Art. 17	Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	Art. 17 cm 1-2 € 80 a € 480
Art. 18	Contenitori porta rifiuti	Art. 18 cm 2 da € 80 a € 480
Art. 19	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	Art. 19 cm 1-2 € 80 a € 480
Art. 20	Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	Art. 20 cm 1-2 da € 80 a € 480
Art. 21	Pulizia dei mercati e raccolta rifiuti	Art. 21 cm 1-2 € 80 a € 480
Art. 22	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali	Art. 22 cm 1-2 da € 80 a € 480
Art. 23	Abbandono di rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati	Art. 23 cm 1 € 80 a € 480
Art. 24	Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo	Art. 24 cm 1-3-6-7 da € 80 a € 480 Art. 24 cm 2-4-5 da € 75 a € 450
Art. 25	Raccolta di rifiuti abbandonati su aree pubbliche	Art. 25 cm 1 € 80 a € 480
Art. 26	Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti pubblici e privati	Art. 26 cm 1-2 da € 80 a € 480
Art. 27	Usi vietati	Art. 27 cm 1-2 € 80 a € 480
Art. 28	Accensione di fuochi	Art. 28 cm 1-3 € 80 a € 480
Art. 29	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Art. 29 da € 80 a € 480
Art. 30	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	Art. 30 cm 2 € 80 a € 480
Art. 31	Attività di volantinaggio	Art. 31 cm 1-3-4-5 € 75 a € 450
Art. 32	Attività di carico e scarico di merci e materiali	Art. 32 cm 2 da € 80 a € 480
Art. 33	Pozzetti Stradali	Art. 33 cm 2 € 80 a € 480
Art. 34	Carogne di animali	Art. 34 € 80 a € 480
Art. 35	Escrementi di animali	Art. 35 cm 1-3 € 25 a € 150
Art. 36	Cave, cantieri e attività agricole	Art. 36 cm 1-2 da € 80 a € 480
Art. 37	Veicoli a motore, rimorchi e simili	Art. 37 cm 1 € 80 a € 480
Art. 38	Rifiuti inerti	Art. 38 cm 1-2-4-5 € 80 a € 480
Art. 39	Rifiuti contenenti amianto	Art. 39 cm 2-3 € 80 a € 480
Art. 40	Obbligo dei frontisti in caso di nevicata	Art. 40 € 80 a € 480